



COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina
Medaglia d'oro al Merito Civile

SERVIZI: TRIBUTI E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 18/12/2023

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE EX ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021 PER L'ANNO 2023.

Visto di compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 9, c.1 lett.a) punto 2, D.L. 78/2009, convertito con Legge n. 109/2009.

Lenola, 18.12.2023

Il Responsabile del Servizio
f.to (Fernando MAGNAFICO)

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria art. 153 d.lgs 267 del 18.08.2000

Lenola, 18.12.2023

Il Responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria
f.to (Dott.ssa Assunta ROSATO)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 28 DIC. 2023
(Registro n. 1095)

Il Messo Comunale
Addetto alla Pubblicazione
f.to (Immacolata FASOLO)

Per copia conforme all'originale

Lenola, 18.12.2023



Il Responsabile del Servizio
(Fernando MAGNAFICO)

Fernando Magnafico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale del 23/02/2023 n. 06, esecutiva, relativa a: “documento unico di programmazione (DUP) - schema del bilancio di previsione 2023-2025 e relativi allegati -approvazione”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 05 del 23/02/2023, con la quale è stata approvato il documento unico di programmazione - DUP - 2023/2025;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.lgs. n.267/2000;

Premesso che:

- il Comune ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio2011-2013;

Richiamato

- l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies e l’art 8 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, che disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;

Ricordato che

- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, del personale non dirigente, per il triennio 2019 - 2021;
- si rende necessario provvedere alla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente per l’anno 2023, relativamente alle risorse stabili ed a quelli stabili non discrezionali;
- la quantificazione delle risorse del Fondo Risorse Decentrate è attualmente compiutamente disciplinata dall’art. 79, del CCNL 2019/2021, rubricato “Fondo risorse decentrate: costituzione”;

Evidenziato che

il Fondo Risorse Decentrate è costituito, in primis, ai sensi dell’articolo 79, commi 1 e 1-bis, del CCNL 2019/2021, da risorse stabili ed in particolare:

- risorse di cui all’art. 67, comma 1 e comma 2 lettera c), del CCNL 2016/2018 (lett. a comma 1 art. 79) quantificate in € **83.884,00**, e al netto delle decurtazioni permanenti per incremento storico del fondo superiore all’anno 2015, soggette alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017;

- risorse di cui all’art. 67, comma 2 lettere a) e b), del CCNL 2016/2018 (lett. a comma 1 art. 79) quantificate in € **3.118,40**, non soggette alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 come previsto dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016/2018 (e come confermato dalla Corte dei Conti, con delibera n. 19/SEZ. AUT/2018/QMIG);

- un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL Comparto Funzioni Locali, in servizio alla data del 31/12/2018 (lett. b comma 1 art. 79), che, per l’anno 2023, ammonta ad € **1.859,00** (n. 23 dipendenti al 31/12/2018), non soggetto alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 ex art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021;

- risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale (lett. c comma 1 art. 79). Nessuna previsione per l’anno 2023;

- un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari), del CCNL 2019/2021, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna

categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (lett. d comma 1 art. 79). L'importo è quantificato in

complessivi € 491,44 non soggetto alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 ex art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021;

Evidenziato, altresì, che il Fondo Risorse Decentrate è costituito anche, ai sensi dell'articolo 79, commi 2 e 3, del CCNL 2019/2021, da risorse variabili che, relativamente ad alcune voci, hanno carattere non discrezionale.

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016 che risultava (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT, art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, importi di cui all'art. 15 comma 1 lett. d, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015) pari a 153.235,00;

Richiamati inoltre:

- l'art. 33 comma 2 ultimo periodo del D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito nella L. n. 58 del 28.6.2019, che stabilisce “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;
- il decreto ministeriale del 17/3/2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27/4/2020, e avente validità dal 20/4/2020, attuativo del succitato D.L., che nelle premesse sancisce “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25

maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in

particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

- la nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 12454 del 15/01/2021 con la quale è stato chiarito che “la misura dell’incremento del limite a seguito dell’assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:

1. fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso in sede di Tabella 15 “Fondi per la contrattazione integrativa” del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 eccetera);

2. personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo ricompreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l’amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all’amministrazione che non vi accede ecc.).

La quantificazione che precede va effettuata una unica volta, in quanto la norma non prevede modifiche di tale misura e distintamente per ciascuna categoria di personale interessata, attese le differenze della retribuzione accessoria previste per il personale con qualifica dirigenziale e personale del comparto.

La misura dell’incremento del limite per il complesso dell’amministrazione risulta così individuata dalla norma in oggetto: “Il limite ... è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite”. Ciò comporta che il limite va adeguato in aumento in modo proporzionale agli incrementi di personale individuati dalla norma in eccesso rispetto al personale in servizio alla data del 31.12.2018, distintamente per il personale con qualifica dirigenziale ed il personale del comparto.

Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell’adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa.”;

Ritenuto necessario, pertanto, costituire il Fondo Risorse Decentrate dell’anno 2023, per la parte relativa alle risorse stabili, ai sensi dell’articolo 79 del CCNL 2019/2021, il cui ammontare complessivo è pari ad € 89.352,84, come analiticamente risultante nella tabella sottostante, che di seguito si riporta in forma sintetica:

- € **83.884,00** a titolo di risorse stabili soggette alle limitazioni di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
- € **5.468,84** a titolo di risorse stabili NON soggette alle limitazioni di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Considerato che:

- pertanto il fondo risorse decentrate parte stabile e variabile non discrezionale per l’anno 2023 è il seguente:

**Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 16
novembre 2022**

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	IMPORTI
Risorse stabili soggette a limite		
Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	83.884,00
Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	
Incremento di €3,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite)	79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 21.05.2018	1.830,40
Incrementi stipendiali differenziali previsti per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21.05.2018	1.288,00
Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo se le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 21.05.2018	
Eventuali risorse e riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. d), CCNL 21.05.2018	
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. e), CCNL 21.05.2018	
Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. f), CCNL 21.05.2018	
Riduzione stabile dello straordinario.	79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. g), CCNL 21.05.2018	
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei pendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	Art. 9, c. 2-bis, D.L. n. 78/2010	
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale		
Decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza	Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio) (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	1.859,00
Risorse stanziolate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Art. 79, c. 1, lett. c), CCNL 16.11.2022	
Differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2021 (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 16.11.2022	491,44
Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 (DAL 1° APRILE 2023)	Art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022	
TOTALE RISORSE STABILI		89.352,84
a) Risorse variabili soggette a limitazione		
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza già esistenti)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 3, c. 57, L. n. 662/1996, dall'art. 59, c. 1, lett. p), D.Lgs. n. 446/1997 (recupero evasione ICI), nonché le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, c. 1, lett. b) D.L. n. 437/1996	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso	Art. 67, c. 3, lett. d), CCNL 21.05.2018	
Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco	Art. 67, c. 3, lett. g), CCNL 21.05.2018	
Importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL	Art. 79, c. 2, lett. b), CCNL 16.11.2022	
Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	Art. 67, c. 3, lett. j), CCNL 21.05.2018	
Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 67, c. 3, lett. k), CCNL 21.05.2018	
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)		0,00
b) Risorse variabili non soggette a limitazione		
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	
Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	Art. 67, c. 3, lett. b), CCNL 21.05.2018	
Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centrali nisti non vedenti	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	15.000,00
Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario	Art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21.05.2018	
Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori)	Art. 67, c. 3, lett. f), CCNL 21.05.2018	
Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	Art. 68, c. 1, CCNL 21.05.2018	
Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI	Art. 1, c. 1091, L. n. 145/2018	
Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020	Art. 1, c. 870, L. n. 178/2020	
Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga.	Art. 11, c. 1, lett. b), D.L. n. 135/2018	
Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno	Art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019	
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	982,88
Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato.	Art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022	
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, e una tantum annualità 2022	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione		15.982,88
TOTALE RISORSE VARIABILI		15.982,88
TOTALE COMPLESSIVO		105.335,72

TOTALE DELLE VOCI
SOGGETTE A VINCOLO MARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA
BILANCIO (SOLO ENTI SENZA DIRIGENZA) DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE
DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11-bis, D.L. 135/2018

83.884,00
35.200,00
0,00
119.084,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO

TOTALE FONDO RISORSE
DECENTRATE 2016 LORDO (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2016 A
FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)

119.084,00
119.084,00
LIMITE OK

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 NETTO

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire in via provvisoria il fondo risorse decentrate parte stabile e variabile non discrezionale anno 2023;
2. di dare atto che il Fondo Risorse Decentrate anno 2023 parte stabile e variabile non discrezionale risulta quantificato provvisoriamente in:
 - € **83.884,00** a titolo di risorse stabili soggette alle limitazioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
 - € **5.468,84** a titolo di risorse stabili NON soggette alle limitazioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
3. di applicare, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 75/2017 che prevede il “blocco” rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
4. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc...) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali ed in base alle previsioni assunzionali, sono già stati e saranno erogati in corso d'anno;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine della prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40 del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., precisando espressamente che si darà seguito al medesimo solo dopo aver acquisito la predetta certificazione;
6. di comunicare il presente provvedimento alla Delegazione Trattante di parte pubblica e alla Delegazione Trattante di parte sindacale (R.S.U. e alle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale di comparto) ai sensi dell'articolo 5, comma 21 del D.Lgs. 165/2001, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, per l'accordo sulla ripartizione dello stesso;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente al presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per le registrazioni contabili di competenza e per il parere di regolarità contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs 267/2000 e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
10. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
11. di dare infine atto che la spesa del personale anno 2023 ai sensi dell'art. 1 comma 557 della l. 296/2006 risulta contenuta nel valore medio del triennio 2011/2013;